LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Affidamento del servizo, tariffazione e avvio a riciclo dei rifiuti da raccolta differenziata

LA NORMATIVA SUI RIFIUTI

MODULO 1

1997-2019: 22 anni dal Decreto Ronchi

2017

20 anni dal Decreto Ronchi

Il Decreto Ronchi, il D.Lgs. n.22 del 5/2/1997, è la prima legge organica a disciplinare il settore rifiuti in Italia che recepiva in maniera coordinata tre Direttive europee all'interno dell'ordinamento Italiano: le direttive europee sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi e sui rifiuti di imballaggio.

1997-2019: 22 anni dal Decreto Ronchi

Il Decreto Ronchi (1997) ha avviato una profonda trasformazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani in Italia anticipando la gerarchia dei rifiuti introdotta con la direttiva europea del 2008 e promuovendo la raccolta differenziata e il riciclaggio di materia.

Situazione nel 1997

Quando fu avviata la riforma, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani era marginale. Nel 1997 su 26,6 milioni di tonnellate di rifiuti urbani prodotti in Italia solo 2,5 milioni di ton venivano raccolti in maniera differenziata - pari al 9,4% - e ben 21,3 Mton - l'80% - finivano in discarica.

La situazione nel 2017

i rifiuti urbani prodotti sono aumentati di quasi 3 milioni ton pari 29.587.000 ton - quelli smaltiti in discarica sono scesi a 6,9 milioni ton (23%). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è aumentata dal 9,4% del 1997 al 55,5 % del 2017, e l'avvio al recupero degli imballaggi (incenerimento incluso) è salito dal 33% del 1997 al 86,5% dell'immesso al consumo nel 2017.

Raccolta differenziata in Italia nel 1997: **9,4%**

Raccolta differenziata in Italia nel 2017: **55,5%**

....Molto c'è ancora da fare.....

1997-2019: 22 anni dal Decreto Ronchi

Figura 2.9 – Andamento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anni 2013 – 2017

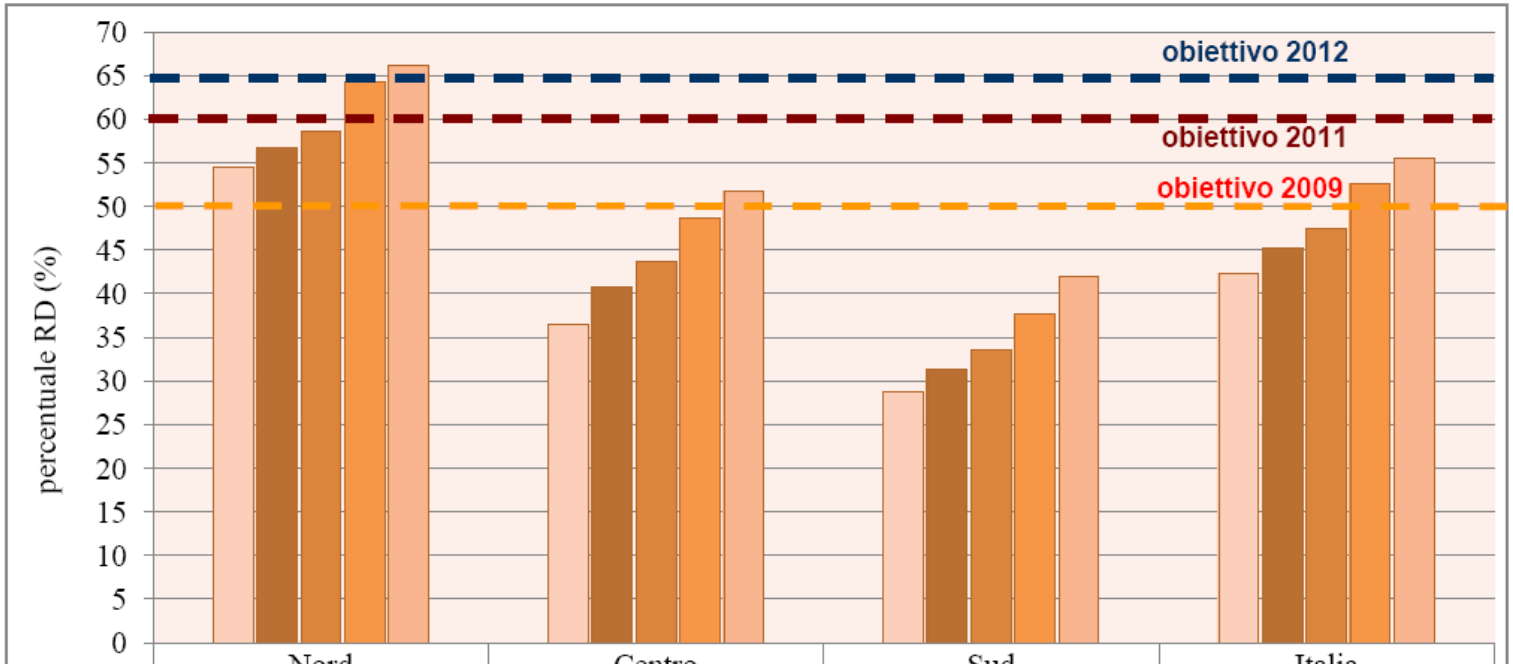

	Nord	Centro	Sud	Italia
2013	54,4	36,4	28,8	42,3
2014	56,7	40,8	31,3	45,2
2015	58,6	43,8	33,6	47,5
2016	64,2	48,6	37,6	52,6
2017	66,2	51,8	41,9	55,5

Fonte: ISPRA

1997-2019: 22 anni dal Decreto Ronchi

Figura 2.10 – Raccolta differenziata per frazione merceologica, anni 2013 - 2017

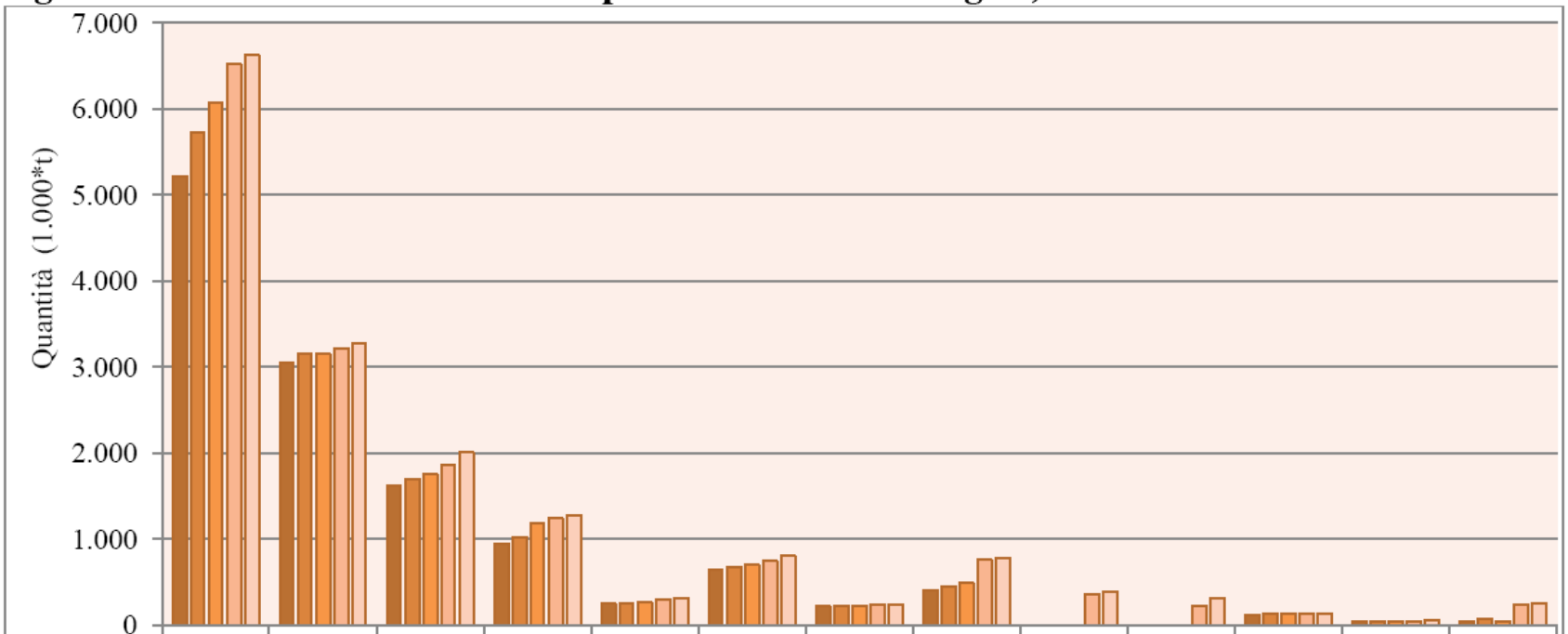

	Frazione organica	Carta	Vetro	Plastica	Metallo	Legno	RAEE	Ingomb. misti	Rifiuti da C&D (1)	Spazz. stradale a rec. (1)	Tessili	Selettiva	Altro (2)
2013	5.214,4	3.050,7	1.608,6	945,2	240,6	635,0	209,3	398,5			110,9	39,9	45,9
2014	5.720,0	3.153,9	1.691,3	1.012,5	249,6	676,0	213,7	447,3			124,4	40,6	72,2
2015	6.071,5	3.149,9	1.747,8	1.178,0	261,1	695,3	222,9	484,3			129,0	42,4	38,6
2016	6.516,9	3.218,9	1.852,4	1.234,0	293,1	739,5	234,8	754,2	350,3	215,5	133,3	43,9	235,7
2017	6.621,9	3.276,6	2.005,1	1.273,4	316,7	800,2	240,2	773,6	385,9	311,3	133,3	46,4	245,3

Fonte rapporto ISPRA 2018

Tabella 2.5 – Produzione totale di rifiuti urbani per regione, anni 2013 – 2017

Regione	2013	2014	2015	2016	2017
	(t)				
Piemonte	2.003.584	2.050.631	2.051.368	2.065.818	2.063.581
Valle d'Aosta	72.590	72.431	72.463	72.685	73.721
Lombardia	4.594.687	4.642.315	4.625.449	4.781.845	4.685.489
Trentino Alto Adige	495.427	495.425	488.477	510.477	524.090
Veneto	2.212.653	2.240.454	2.191.064	2.389.216	2.334.794
Friuli Venezia Giulia	546.119	553.433	562.443	582.052	589.018
Liguria	889.894	893.866	872.416	845.407	830.036
Emilia Romagna	2.773.965	2.823.876	2.855.593	2.904.852	2.859.763
Nord	**13.588.919**	**13.772.431**	**13.719.273**	**14.152.352**	**13.960.492**
Toscana	2.234.082	2.253.677	2.275.793	2.306.696	2.243.820
Umbria	469.773	476.375	462.962	470.603	450.830
Marche	764.139	796.142	793.004	810.805	816.984
Lazio	3.161.203	3.084.837	3.023.402	3.025.497	2.972.094
Centro	**6.629.197**	**6.611.031**	**6.555.161**	**6.613.602**	**6.483.729**
Abruzzo	600.016	593.080	593.894	601.991	596.745
Molise	124.075	121.100	121.864	120.445	116.658
Campania	2.545.445	2.563.596	2.567.347	2.627.865	2.560.999
Puglia	1.928.610	1.912.443	1.895.076	1.909.340	1.876.335
Basilicata	207.477	201.130	198.933	201.946	196.315
Calabria	829.792	810.950	802.978	793.893	773.790
Sicilia	2.378.323	2.340.935	2.350.191	2.357.112	2.299.125
Sardegna	732.668	725.024	719.624	733.503	723.472
Sud	**9.346.406**	**9.268.259**	**9.249.907**	**9.346.094**	**9.143.438**
Italia	**29.564.522**	**29.651.721**	**29.524.341**	**30.112.048**	**29.587.660**

Fonte: ISPRA

Figura 2.2 - Andamento della produzione pro capite dei rifiuti urbani, anni 2005 – 2017

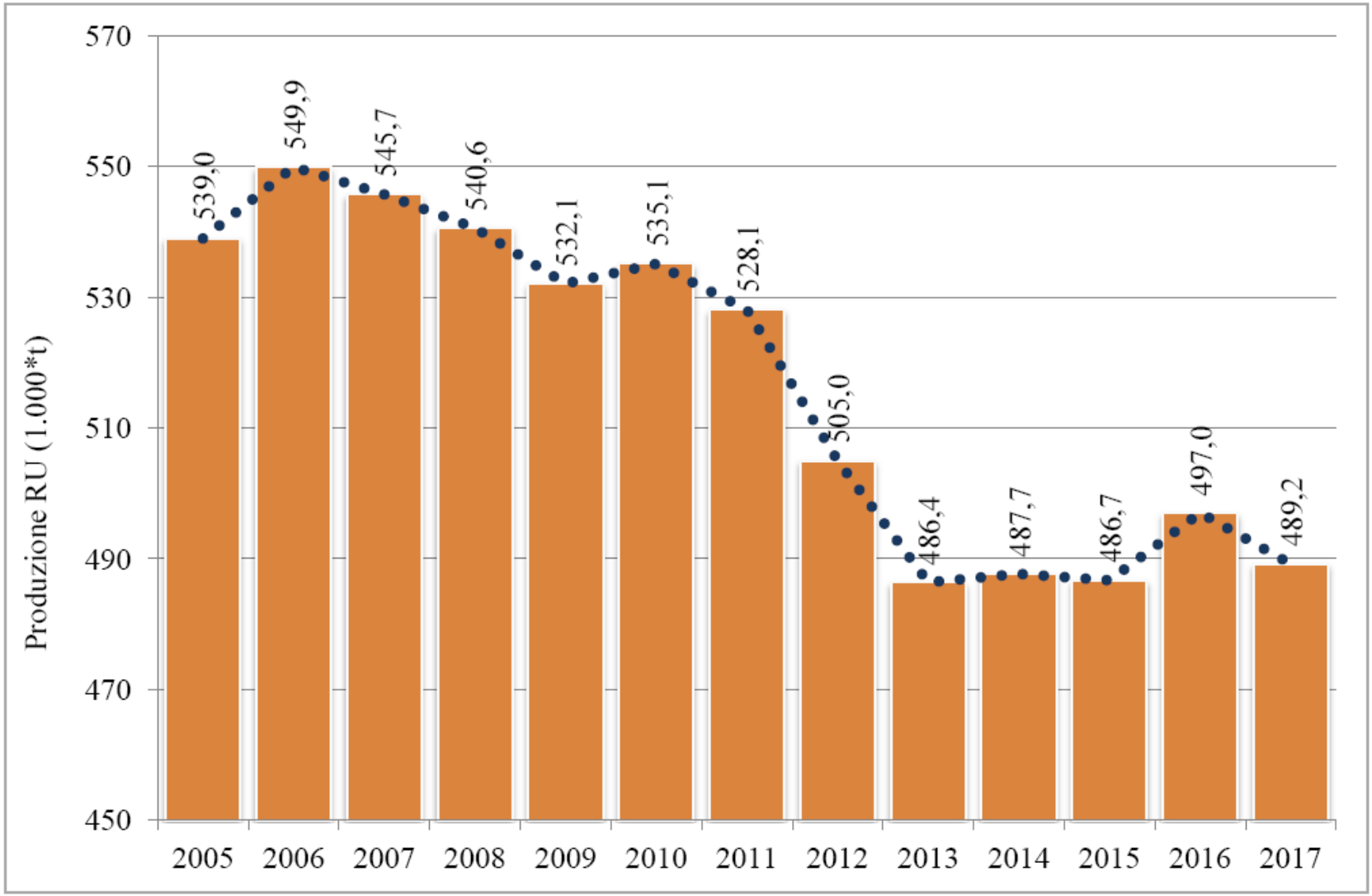

Fonte: ISPRA; dati di popolazione utilizzati per il calcolo dei valori pro capite: ISTAT

Figura 2.17 – Produzione pro capite dei rifiuti urbani per regione, anni 2016 - 2017

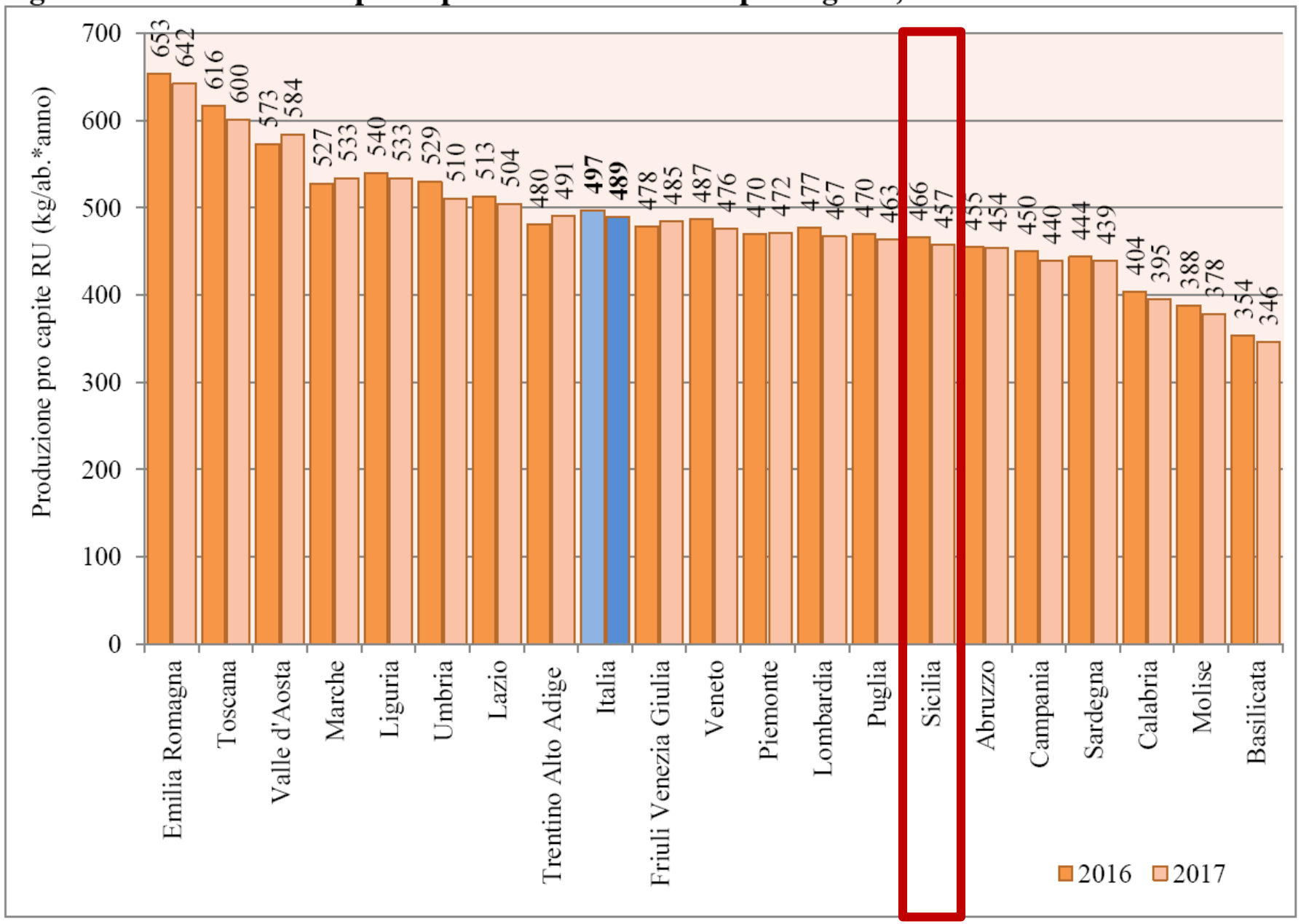

Fonte: ISPRA

Figura 2.22 – Percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione, anni 2016 - 2017

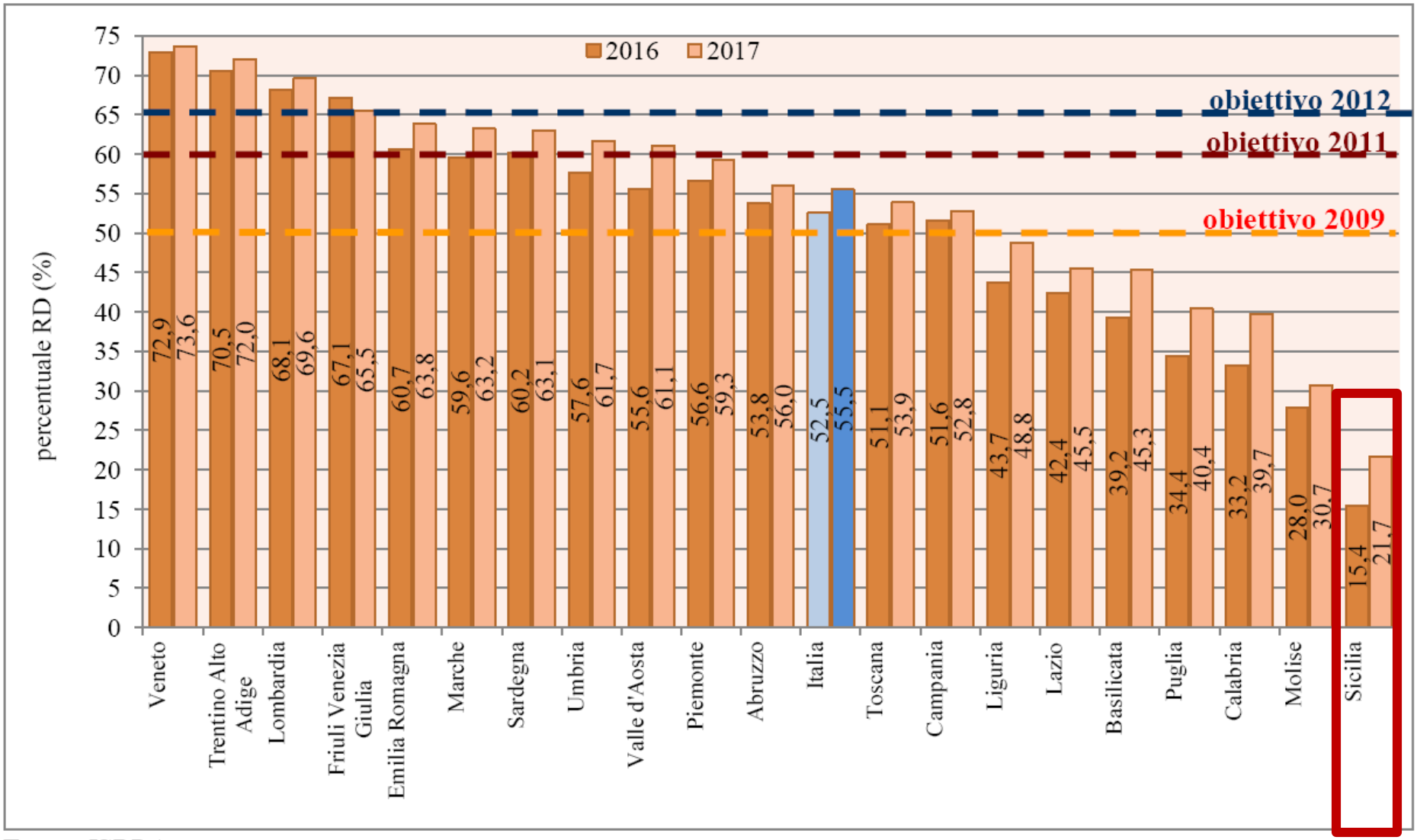

Fonte: ISPRA

Fonte rapporto ISPRA 2018

Tabella 2.14 – Raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche su scala regionale, anno 2017

Regione	Frazione organica	Carta	Vetro	Plastica	Metallo	Legno	RAEE	Ingomb. misti a recupero	Rifiuti da C&D	Spazz. stradale a rec.	Tessili	Altro	Totale RD
	(1.000*tonnellate)												
Piemonte	409,53	265,96	160,68	125,04	20,02	87,04	20,13	58,63	28,70	23,08	11,92	12,05	**1.222,77**
Valle d'Aosta	14,58	9,39	6,68	6,16	1,67	4,72	1,11		0,17		0,40	0,19	**45,07**
Lombardia	1.206,02	547,00	422,74	248,27	69,73	195,09	46,27	234,45	102,15	116,01	26,57	47,36	**3.261,67**
Trentino Alto Adige	133,54	83,54	48,90	33,09	13,99	22,02	7,30	6,70	12,05	5,63	4,13	6,62	**377,51**
Veneto	764,53	286,93	222,67	117,04	50,60	70,57	24,48	68,02	44,35	36,70	14,04	19,56	**1.719,48**
Friuli Venezia Giulia	166,91	68,95	45,15	26,35	12,13	22,78	7,54	2,48	15,35	4,32	1,40	12,29	**385,66**
Liguria	128,26	84,43	60,41	33,57	7,87	32,89	7,85	21,59	12,20	3,63	3,73	8,72	**405,15**
Emilia Romagna	708,24	385,19	160,64	137,04	29,23	157,49	24,30	73,36	55,32	48,02	11,81	34,73	**1.825,37**
Nord	**3.531,61**	**1.731,39**	**1.127,88**	**726,55**	**205,24**	**592,61**	**138,96**	**465,24**	**270,28**	**237,39**	**74,00**	**141,54**	**9.242,69**
Toscana	494,22	283,16	116,70	85,73	24,56	56,60	20,60	56,11	14,31	7,55	9,08	40,36	**1.208,97**
Umbria	116,92	57,20	27,11	22,72	5,14	10,75	4,53	3,35	7,30	15,58	2,08	5,45	**278,12**
Marche	232,08	111,48	61,06	24,79	6,71	27,27	7,11	14,61	8,46	8,68	5,00	9,47	**516,72**
Lazio	532,59	346,52	212,23	73,44	20,81	34,20	17,99	49,60	34,45	2,26	6,33	22,45	**1.352,88**
Centro	**1.375,82**	**798,36**	**417,09**	**206,68**	**57,22**	**128,82**	**50,22**	**123,67**	**64,52**	**34,07**	**22,50**	**77,73**	**3.356,70**
Abruzzo	149,31	77,08	49,75	15,09	3,75	8,08	4,71	12,24	3,87	3,48	3,12	3,64	**334,12**
Molise	14,95	6,80	6,67	4,16	0,61	0,17	0,76	0,69	0,14	0,00	0,36	0,53	**35,84**
Campania	678,91	180,33	136,74	137,86	22,43	17,15	11,03	86,92	12,97	21,55	10,70	34,66	**1.351,25**
Puglia	291,50	177,17	82,47	75,58	7,38	23,73	9,34	45,87	16,12	9,22	9,73	10,63	**758,74**
Basilicata	31,23	23,20	12,33	7,45	2,49	2,69	1,56	1,06	0,44		2,41	4,05	**88,91**
Calabria	126,58	76,41	45,00	16,49	3,44	2,89	3,26	19,69	8,78		3,81	9,39	**306,24**
Sicilia	208,31	122,88	56,61	38,14	3,93	19,47	9,75	16,91	10,17	0,55	4,07	7,85	**498,63**
Sardegna	213,66	83,01	70,52	45,38	10,19	4,62	10,62	1,34	6,62	5,01	3,44	1,73	**456,16**
Sud	**1.714,46**	**746,89**	**460,09**	**340,14**	**54,22**	**78,80**	**51,02**	**184,71**	**51,10**	**39,82**	**36,85**	**72,48**	**3.830,59**
Italia	**6.621,89**	**3.276,65**	**2.005,06**	**1.273,37**	**316,68**	**800,23**	**240,21**	**773,62**	**385,89**	**311,28**	**133,35**	**291,75**	**16.429,97**

Fonte rapporto ISPRA 2018

Regione	Frazione organica	Carta	Vetro	Plastica	Metallo	Legno	RAEE	Ingomb. misti a recupero	Rifiuti da C&D	Spazz. stradale a rec	Tessili	Altro	Totale RD
	(kg/abitante per anno)												
Abruzzo	113,5	58,6	37,8	11,5	2,8	6,1	3,6	9,3	2,9	2,6	2,4	2,8	**254,0**
Molise	48,5	22,1	21,6	13,5	2,0	0,6	2,5	2,2	0,4	0,0	1,2	1,7	**116,2**
Campania	116,5	30,9	23,5	23,7	3,8	2,9	1,9	14,9	2,2	3,7	1,8	5,9	**231,9**
Puglia	72,0	43,8	20,4	18,7	1,8	5,9	2,3	11,3	4,0	2,3	2,4	2,6	**187,4**
Basilicata	55,1	40,9	21,7	13,1	4,4	4,7	2,7	1,9	0,8		4,2	7,1	**156,8**
Calabria	64,7	39,0	23,0	8,4	1,8	1,5	1,7	10,1	0,4		1,5	4,8	**156,9**
Sicilia	41,4	24,4	11,3	7,6	0,8	3,9	1,9	3,4	2,0	0,1	0,8	1,6	**99,2**
Sardegna	129,6	30,4	42,8	27,5	6,2	2,8	6,4	0,8	4,0	3,0	2,1	1,1	**276,8**
Sud	**82,8**	**36,1**	**22,2**	**16,4**	**2,6**	**3,8**	**2,5**	**8,9**	**2,5**	**1,9**	**1,8**	**3,5**	**185,1**
Italia	**109,5**	**54,2**	**33,2**	**21,1**	**5,2**	**13,2**	**4,0**	**12,8**	**6,4**	**5,1**	**2,2**	**4,8**	**271,6**

Fonte rapporto ISPRA 2018

Sicilia: produzione e raccolta differenziata per provincia

Provincia	Popolazione 2017	Produzione RU		Raccolta differenziata			
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
		(tonnellate)		(tonnellate)		(%)	
Trapani	432.398	205.498	194.687	52.101	60.658	25,4%	31,2%
Palermo	1.260.193	597.217	593.919	61.943	102.578	10,4%	17,3%
Messina	631.297	302.195	292.197	43.184	60.838	14,3%	20,8%
Agrigento	438.276	206.529	196.591	35.652	48.161	17,3%	24,5%
Caltanissetta	266.427	105.748	103.321	24.321	37.469	23,0%	36,3%
Enna	166.259	60.855	59.062	6.716	6.685	11,0%	11,3%
Catania	1.109.888	539.578	524.608	97.396	121.929	18,1%	23,2%
Ragusa	321.370	145.234	144.151	24.186	31.131	16,7%	21,6%
Siracusa	400.881	194.258	190.589	18.109	29.182	9,3%	15,3%
SICILIA	**5.026.989**	**2.357.112**	**2.299.125**	**363.608**	**498.630**	**15,4%**	**21,7%**

Fonte rapporto ISPRA 2018

Il D.lgs. 152/2006

Oggi la gestione dei rifiuti in Italia è disciplinata dal Titolo IV del cd. Testo Unico Ambientale, il D.lgs 152/2006 e s.m.i. Il D.lgs 152/2006, attraverso le modifiche introdotte dal D.lgs 205/2010, recepisce in Italia le disposizioni della Direttiva Europea sui rifiuti (Dir. 2008/98/CE) oggi in fase di revisione nell'ambito dell'Iter del pacchetto europeo sull'economia circolare.

Principali tappe

1997
Decreto Ronchi (D.lgs. 22/1997)

2006
Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/2006

2008
Direttiva Europea sui rifiuti (Dir. 2008/98/CE)

2010
L'Italia recepisce la Dir. Europea sui rifiuti con il D.lgs 205/2010

Dic. 2015
Legge 221/2015 (cd. legge sulla green economy, collegato ambientale alla L. di stabilità 2014) che modifica il 152/2006

2 Dicembre 2015
Pacchetto europeo economia circolare

Il D.lgs. 152/2006

Struttura della parte IV dedicata ai rifiuti

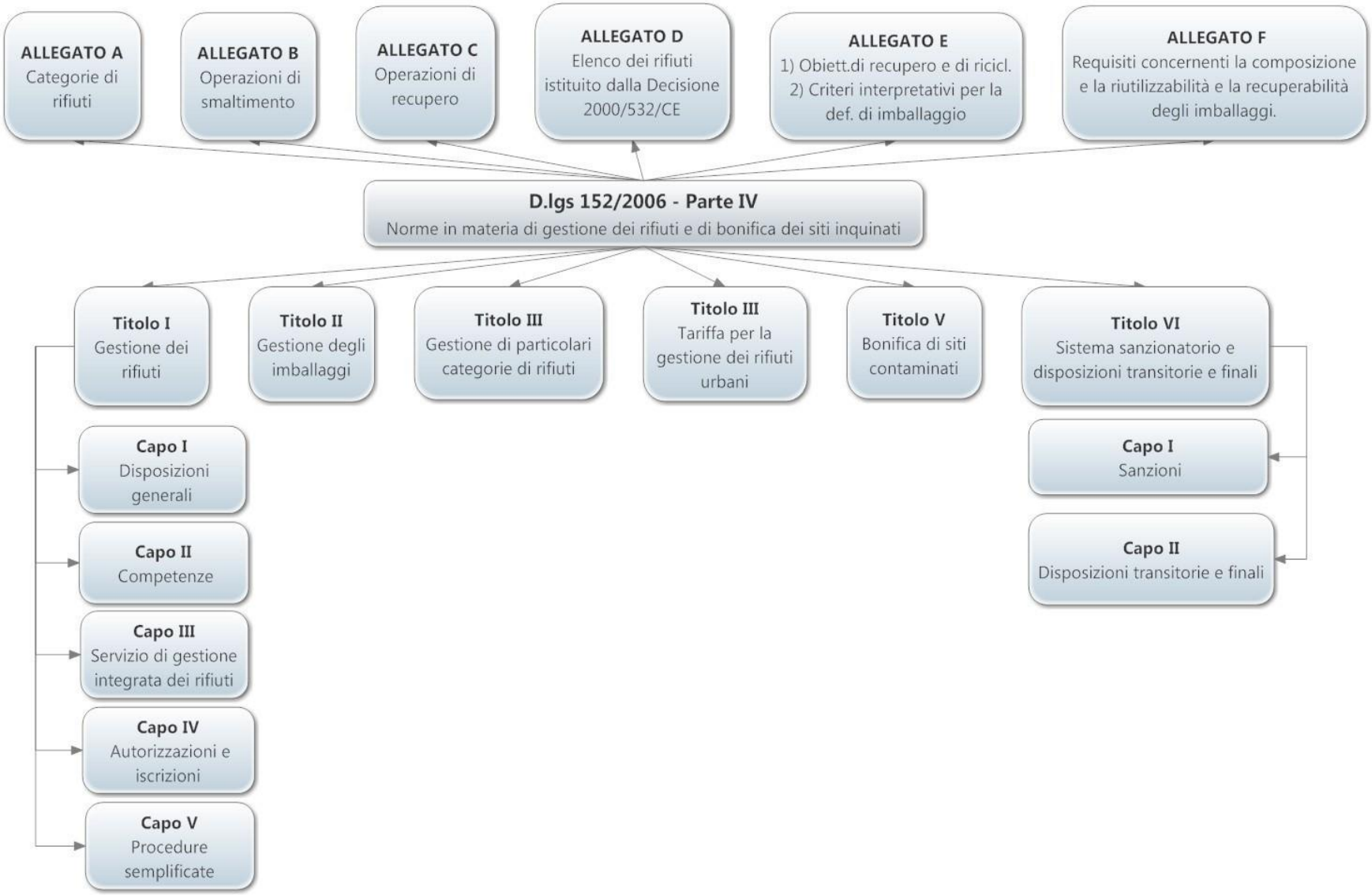

Oltre al D.lgs. 152/2006....

Discariche

- D.Lgs. 13/1/2003, n. 36 - Attuazione Dir.1999/31/Ce

Incenerimento

- D.lgs 11/5/2005, n. 133 - Attuazione Dir.2000/76/CE

Raee

- D.lgs 14/3/2014, n.49 - Attuazione della Dir. 2012/19/Ue sui RAEE

Sostanze pericolose nei RAEE

- D.lgs 25/7/2005, n. 151 - Attuazione delle Dir. 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE.

Rifiuti radioattivi

- D.lgs 4/3/2014, n. 45 - Attuazione della Dir. 2011/70/EURATOM

Pile e accumulatori

- D.lgs 20/11/2008, n. 188 - Attuazione della Dir. 2006/66/CE

Rifiuti delle industrie estrattive

- D.lgs 30/5/2008, n. 117 - Attuazione della Dir. 2006/21/CE

Veicoli fuori uso

- D.lgs 24/6/2003, n. 209 - Attuazione della Dir. 2000/53/CE

PCB e PCT

- D.lgs 22/5/1999, n. 209 - Attuazione della Dir. 96/59/CE relativa allo smaltimento dei PCB e dei PCT

Il D.lgs. 152/2006

Prevenzione rifiuti

La direttiva europea sui rifiuti (Dir. 2008/98/CE) ha posto la prevenzione al vertice della gerarchia dei rifiuti e ha imposto agli Stati membri (art. 29 - comma 1) l'adozione di un Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) entro il 12 dicembre 2013. Tale disposizione è stata recepita nel nostro ordinamento dal nuovo art. 180 del D.lgs n. 152/2006.

Gerarchia Europea (e nazionale) sui rifiuti

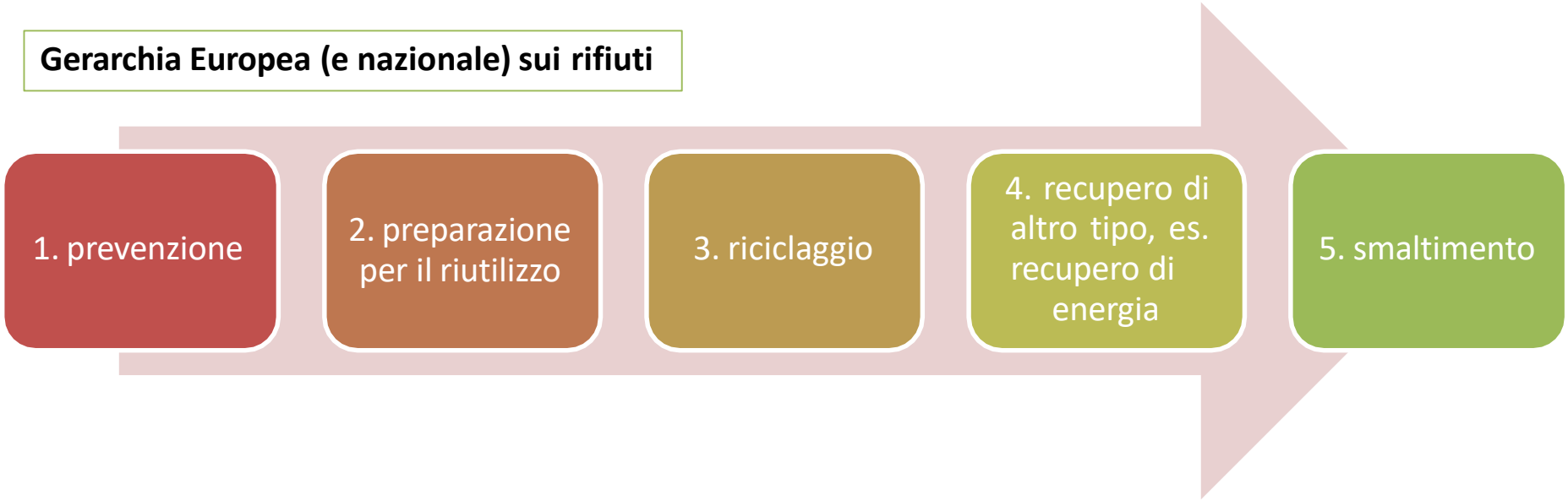

Il Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti

Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) Italiano è stato adottato con Decreto del MATTM del 7 ottobre 2013. Con Decreto n°185 del 08.07.2014, ai fini dell'attuazione e dell'implementazione del Piano, il MATTM ha istituito un Comitato tecnico scientifico che ha la funzione di supportare il Ministero dell'Ambiente nella definizione delle misure attuative del Programma nei settori prioritari di intervento.

Il Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti

Target

Principali target di riduzione della produzione di rifiuti (per unità di PIL)

Target al 2020 rispetto ai valori del 2010

- **Rifiuti urbani**: Riduzione del **5%**
- **Rifiuti speciali pericolosi:** Riduzione del **10%**
- **Rifiuti speciali non pericolosi**: Riduzione del **5%**

Il Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti

Flussi prioritari di intervento

rifiuti biodegradabili

rifiuti cartacei

rifiuti da imballaggio

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

rifiuti pericolosi

rifiuti da costruzione e demolizione

Il Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti

Misure

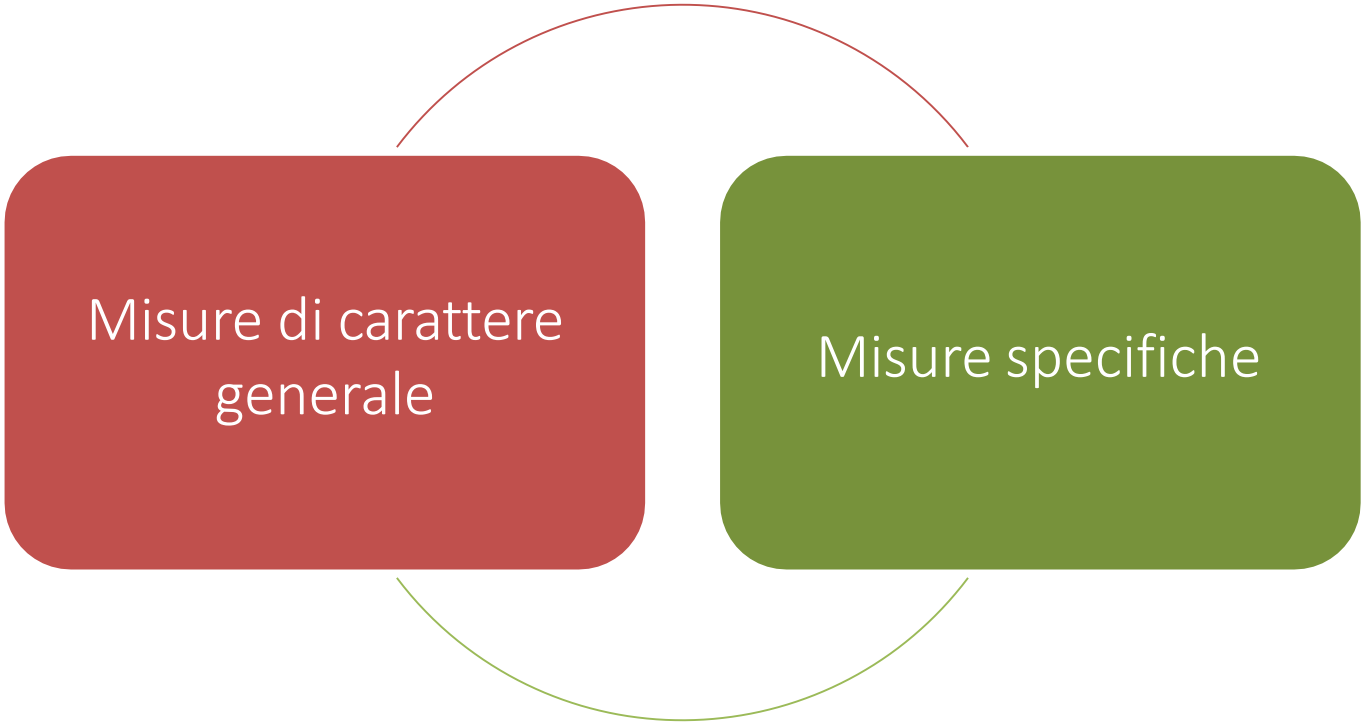

Il Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti

Misure - Misure generali

- Produzione sostenibile
- Green Public Procurement
- Riutilizzo
- Informazione, sensibilizzazione, educazione
- Strumenti economici, fiscali e di regolamentazione

Il Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti

Misure - Misure specifiche

es. Rifiuti da imballaggio

Misura I

- Diffusione di punti vendita di prodotti “alla spina”

Misura II

- Favorire il consumo di acqua pubblica (del rubinetto)

Il Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti

Integrazione nei Piani Regionali

L'articolo 199 comma 3, lettera r) del D.lgs 152/2006, stabilisce che *i piani regionali di gestione dei rifiuti* <u>*devono includere*</u> *(tra le altre cose) "un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione...».* La deadline per l'introduzione del programma di prevenzione dei rifiuti all'interno dei piani regionali è scaduta il 7 ottobre 2014, a un anno dalla data di adozione del decreto.

Tutte le Regioni «dovrebbero» aver già definito e approvato il proprio Programma Regionale di Prevenzione dei Rifiuti.

Il D.lgs. 152/2006

Art. 180-bis. Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

180-bis. Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti *(articolo introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 205/2010)*

Comma 1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

a)uso di strumenti economici;

b)misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;

c)adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri [...]

d) definizione di obiettivi quantitativi;

e) misure educative;

f) promozione di accordi di programma.

Il D.lgs. 152/2006

Art. 180-bis. Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

180-bis. Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti Comma 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana. (*comma introdotto dall'art. 66 della legge n. 221 dl 2015*)

Il D.lgs. 152/2006

DM ex Art. 180 sulle modalità operative per la costituzione e il sostegno di di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo

L'art. 180-bis comma 2, prevedeva che i MATTM emanasse, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, uno o più decreti atti a definire le «*modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo, ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo*».

Ad oggi tale DM non è ancora statoemanato.

Nelle more dell'adozione del Decreto alcune Regioni (es. Emilia Romagna) hanno adottato proprie Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso

Il D.lgs. 152/2006

Obiettivi di riciclaggio e preparazione per il riutilizzo

Art. 181 - Riciclaggio e recupero dei rifiuti

(articolo così sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 205/2010)

Comma 1. [...] Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a)entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

b)entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso.

Il D.lgs. 152/2006

Obiettivi di riciclaggio e preparazione per il riutilizzo

Art. 181 - Riciclaggio e recupero dei rifiuti
(articolo così sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 205/2010)

Obblighi di raccolta

- Realizzazione della raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno

Obiettivi quantitativi

- Obiettivi quantitativi per i rifiuti urbani ed assimilabili relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio: raggiungimento del 50% in termini di peso entro il 2020

Occorre quindi adottare misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità al fine di conseguire il raggiungimento dell'obiettivo 50%: unico obiettivo obbligatorio imposto dalla Comunità Europea . Non essendo fissati altri obiettivi in termini di percentuale di r.d. dopo il 31 dicembre 2012 (raggiungimento 65% RD), l'unico obbiettivo effettivo è il raggiungimento del 50% in termini di peso per la preparazione per riutilizzo e riciclaggio entro il 2020.)

Modalità di calcolo degli obiettivi di riciclaggio

La Decisione CE 2011/753/UE

In merito ai nuovi obiettivi del 50% in termini di peso per la preparazione per riutilizzo e riciclaggio, la Commissione europea con la Decisione 2011/753/UE del 18 novembre 2011 ha istituito le regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e di conseguenza del comma 1 dell'art. 181 del D.Lgs. 152/2006.

La Decisione Ue elenca , all'art. 3, quattro Metodologie di calcolo dei rifiuti urbani ed affida poi agli Stati membri la scelta sul tipo di operazione al quale applicare l'obiettivo stabilito dalla Direttiva 2008/98/CE.

Modalità di calcolo degli obiettivi di riciclaggio

La Decisione CE 2011/753/UE - le 4 metodologie di calcolo

metodologia 1: percentuale di riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro;

metodologia 2: percentuale di riciclaggio di rifiuti domestici e simili costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e altri singoli flussi di rifiuti domestici e simili;

metodologia 3: percentuale di riciclaggio di rifiuti domestici in generale;

metodologia 4: percentuale di riciclaggio di rifiuti urbani.

Modalità di calcolo degli obiettivi di riciclaggio

La Decisione CE 2011/753/UE - le 4 metodologie di calcolo

Le metodologie 1 e 3 non sono applicabili in Italia

Le equazioni riportate nelle metodologie 1 e 3 fanno esplicito riferimento ai rifiuti domestici. Tali equazioni risultano difficilmente applicabili a livello nazionale, in quanto richiedono la distinzione dei flussi di rifiuti di provenienza domestica dagli altri flussi di rifiuti urbani (ad esempio, rifiuti prodotti da mense, ristoranti, attività commerciali, ecc.). Questa distinzione, date le modalità di raccolta comunemente adottate in Italia, appare non effettuabile.

Modalità di calcolo degli obiettivi di riciclaggio

La Decisione CE 2011/753/UE - le 4 metodologie di calcolo

Le metodologie 2 e 4 sono applicabili in Italia

Le metodologie 2 e 4, invece, non richiedono una distinzione dei rifiuti di provenienza domestica dai rifiuti di altra origine. La metodologia 4 richiama, infatti, i rifiuti urbani in generale, mentre la 2 (nella versione originale in lingua inglese) fa riferimento all'insieme dei rifiuti domestici e dei rifiuti simili, intendendo per questi ultimi "*i rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura*".

Modalità di calcolo degli obiettivi di riciclaggio

La Decisione CE 2011/753/UE - le 4 metodologie di calcolo

Quale metodologia ha scelto l'Italia ?

Nella prima relazione sul monitoraggio dei target effettuata dagli Stati membri nel 2013, in cui doveva essere indicata la metodologia di calcolo prescelta, l'Italia ha comunicato di aver scelto la 2a metodologia e di estendere l'applicazione della stessa al legno e alla frazione organica.

metodologia 2 «all'italiana»: percentuale di riciclaggio di rifiuti domestici e simili costituiti da carta, metalli, plastica, vetro, legno e frazione organica (umido + verde)

Il D.lgs. 152/2006

Obiettivi di RD e modulazione del tributo per lo smaltimento in discarica dei rifiuti

Art. 205. Misure per incrementare la raccolta differenziata

Comma 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune, deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

NB. Siamo nel 2019; l'obiettivo più vicino in materia di RD nel D.lgs 152/2006 è al 31/12/2012 ! A cosa servono quindi i target di RD ?

Il D.lgs. 152/2006

Obiettivi di RD e modulazione del tributo per lo smaltimento in discarica dei rifiuti

Art. 205. Misure per incrementare la raccolta differenziata

Il comma 3 dispone che, «nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di RD raggiunte nei singoli comuni.

Il comma 3-*bis*, come modificato dalla legge n. 221/2015, dispone che la misura del tributo di cui all'art. 3, comma 24, della legge n. 549/1995 (ndr. Il tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti), venga modulata in base alla quota %le di superamento del livello di RD. → riduzioni del tributo in funzione delle %li di superamento dei livelli di RD

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	**Riduzione del tributo**
da 0,01 a 1%	30%
10 % 15 % 20 % 25 %	40 % 50 % 60 % 70 %

Il D.lgs. 152/2006

Obiettivi di RD e modulazione del tributo per lo smaltimento in discarica dei rifiuti

Art. 205. Misure per incrementare la raccolta differenziata
comma 3-*quater*: il comma 3-*quater*, come modificato dalla legge n. 221/2015, prevede che con decreto del MATTM vengano definite le linee guida per il calcolo della %le di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune. Sulla base di tali linee guida «la regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare».

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

Linee guida per il calcolo della %le di RD dei RU e assimilati

- Adottate con DM Ambiente 26 maggio 2016 .
- Descrivono l'approccio metodologico da adoperare per il computo della raccolta differenziata e della produzione totale dei rifiuti urbani.

- Frazioni che rientrano nel calcolo della RD:
  - RD monomateriale di vetro, carta, plastica, legno, metalli avviata alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia;
  - RD multimateriale (o combinata);
  - RD ingombranti inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero;
  - RD organico;
  - rifiuti da raccolta selettiva (es. farmaci, contenitori T/FC, vernici, inchiostri ed adesivi) anche se destinati a smaltimento;
  - RAEE;
  - rifiuti di origine tessile;
  - rifiuti da spazzamento stradale a recupero;
  - altre tipologie di rifiuti (rifiuti conferiti ai centri di raccolta comunali).

NB. È data facoltà alle Regioni, di conteggiare nella quota di RD, i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

Linee guida per il calcolo della %le di RD dei RU e assimilati

L'equazione adottata per il calcolo della percentuale di RD è la seguente:

$$RD(\%) = \frac{\sum_i RD_i}{\sum_i RD_i + RU_{ind}} \times 100$$

dove:

$\sum_i RD_i$	sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la RD ivi incluse, se conteggiante e rendicontate, le quote destinate al compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.
RU_{ind}	rifiuti urbani indifferenziati.

Altri obblighi e target nella normativa rifiuti (1)

Tipologia di rifiuto	Target
Rifiuti da C&D	Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altri tipi di recupero di rifiuti da C&D non pericolosi = min. 70 % in peso.
RAEE	• Entro il 31/12/2015: Tasso di raccolta annuo dei RAEE da nuclei domestici = min. 4 kg per ab/anno • Entro il 1/1/2016: Tasso di raccolta annuo per i RAEE = min. 45 % • **Entro il 1/1/2019**: Tasso di raccolta annuo per i RAEE = min. 65 %.
Imballaggi	Entro il 31 dicembre 2008: • almeno il 60 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia; • sarà riciclato almeno il 55 % e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio; • saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: - 60 % in peso per il vetro; - 60 % in peso per la carta e il cartone; - 50 % in peso per i metalli; - 26% in peso per la plastica; - 35% in peso per il legno.

Altri obblighi e target nella normativa rifiuti (2)

Tipologia di rifiuto	Target
Veicoli fuori uso	Entro il 1/1/2015: • %le di reimpiego e recupero per tutti i veicoli fuori uso = min. 95 % del peso medio per veicolo e per anno; • %le di reimpiego e riciclaggio = min. 85 % del peso medio per veicolo e per anno.
Batterie	Entro il 26/9/2016 • Tasso di raccolta annuo per pile e accumulatori= min. 45%
Pneumatici	Entro il 16/7/2006 • Divieto di conferimento in discarica dei pneumatici usati come materiali di ingegneria (protezione delle pareti, appesantimento teli copertura ecc.) e dei pneumatici fuori uso triturati.
Rifiuti biodegradabili	RUB in discarica: • 12 marzo 2008: RUB < 173 kg/ab*anno • 12 marzo 2011: RUB < 115 kg/ab*anno • **12 marzo 2018**: RUB < 81 kg/ab*anno

Il D.lgs. 152/2006

Principio di prossimità per l'avvio a riciclo dei rifiuti da raccolta differenziata

Art. 181. Riciclaggio e recupero dei rifiuti, comma 5
(articolo così sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 205/2010)
Pur specificando che la libera circolazione sul territorio nazionale per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa, l'art. 181 c.5 specifica che deve essere privilegiato il principio di prossimità agli impianti di recupero.

Il D.lgs. 152/2006

Lo smaltimento come ultima opzione

Art. 182. Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. [...]

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero [...]. *(comma modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 205/2010)*

3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. *(comma così sostituito dall'art. 8 del d.lgs. n. 205/2010)*

3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento [...] fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza [...] *(comma introdotto dall'art. 35, comma 11, legge n. 164/2014)*

Il D.lgs. 152/2006

Principio di autosufficienza e prossimità per lo smaltimento dei rifiuti

Art. 182-bis. Principi di autosufficienza e prossimità
(articolo introdotto dall'art. 9 del d.lgs. n. 205/2010)
1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

a)realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b)permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c)utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Il D.lgs. 152/2006

I «Non rifiuti»

La presenza di un quadro di riferimento normativo chiaro ai fini dell'esclusione di un materiale dal novero dei rifiuti è condizione necessaria (ma non sufficiente) ai fini della transizione ad un modello di economia circolare. La mancanza di chiarezza in relazione alla corretta applicazione dei criteri per la qualifica di un materiale come «Sottoprodotto» (e non come rifiuto) e la mancanza di criteri (con poche eccezioni) per la «cessazione della qualifica di rifiuto» a valle di una operazione di recupero rappresentano oggi uno dei principali freni alla «chiusura del cerchio» per molte tipologie di processi industriali e di materiali potenzialmente reimpiegabili all'interno dei cicli produttivi in sostituzione delle materie prime.

Il D.lgs. 152/2006

I «Non rifiuti» → Sottoprodotti

Sono definiti come *"qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2"* (articolo 183, comma 1, lettera qq), D.lgs. 152/2006).

«È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

Criteri per la qualifica di una qualsiasi sostanza/materiale/oggetto come sottoprodotto

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.»

Il D.lgs. 152/2006

I «Non rifiuti» → Sottoprodotti → Il Caso Emilia-Romagna

Elenco regionale dei sottoprodotti (Dgr 2260/2016).

Con deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016 la Regione Emilia Romagna ha attivato il "Coordinamento permanente sottoprodotti" e ha istituito l'"Elenco regionale dei sottoprodotti", al quale potranno volontariamente iscriversi tutte le imprese regionali che rispettino i requisiti di legge in materia.

L'Elenco rappresenta un sistema pubblico di riconoscimento che ha lo scopo di favorire l'utilizzo dei sottoprodotti, in linea con i principi dell'economia circolare di cui alla legge regionale 16/2015.

Il sistema delineato dalla Giunta prevede l'individuazione, tramite determinazioni dirigenziali, delle tipologie di processi produttivi per cui le imprese possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco regionale.

L'iscrizione all'elenco e volontaria e non pregiudica la possibilita di dimostrare, con le diverse modalita consentite dall'ordinamento, che le sostanze e/o gli oggetti derivanti dalle filiere individuate abbiano la qualifica di sottoprodotti.

Il D.lgs. 152/2006

I «Non rifiuti» → End-of-waste

Il concetto di *End-of-Waste (EoW)* è stato introdotto dalla "Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti", adottata dalla Commissione europea nel 2005, nella quale si proponeva di precisare le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto nell'ambito della revisione della direttiva quadro sui rifiuti.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti) stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale qualora sia sottoposto a un'operazione di recupero (incluso il riciclaggio) e risulti conforme a specifici criteri da elaborare nel rispetto di alcune condizioni. Tale articolo è stato recepito nell'ordinazìmento nazionale dal D.lgs 205/2010 di recepimento della direttiva 2008/98/CE che ha introdotto il nuovo art. 184-ter sulla «Cessazione della qualifica di rifiuto»

Il D.lgs. 152/2006

I «Non rifiuti» → End-of-waste

184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto
(articolo introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010)

Comma 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c)la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Chi elabora i criteri per l'End-of-waste ?

Il D.lgs. 152/2006

I «Non rifiuti» → End-of-waste → I Criteri

Tre modalità di definizione dei criteri End-of-waste gerarchicamente ordinate

1) UE: I criteri UE prevalgono sui criteri previsti dai decreti nazionali;
2) ITA: I criteri nazionali prevalgono sui criteri Regionali e Provinciali indicati nelle autorizzazioni;
3) Regioni: Le Regioni o le Provincie delegate possono, in sede di autorizzazione all'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti e di AIA (Autorizzazione integrata ambientale) definire ulteriori criteri *End-of-waste* previo riscontro delle condizioni indicate dall'articolo 184-ter, comma 1. del D.lgs. 152/2006.

NB. Nonostante sulla questione della definizione dei criteri, la legge sia piuttosto esplicita, accade talvolta che le autorità competenti (Regioni e Provincie delegate), scelgano di <u>sottrarsi all'obbligo di legge</u>, ritenendosi non deputate al rilascio delle autorizzazioni per quei flussi di materiali che non siano già disciplinati da appositi regolamenti a livello comunitario o nazionale.

Il D.lgs. 152/2006

I «Non rifiuti» → End-of-waste → Criteri → Il ruolo delle Regioni

La mancanza di regolamenti comunitari o di decreti ministeriali relativi al recupero di determinati rifiuti comporta il potere e il dovere della Regione di procedere, in sede autorizzativa, a una decisione "caso per caso". Lo afferma il Tar del Veneto nella sentenza 1422/2016

Secondo il Tar del Veneto (sentenza 1422/2016), nel caso in cui la sostanza ottenuta dal trattamento del rifiuto soddisfi le quattro condizioni stabilite dall'articolo 184-ter del D.lgs 152/2006 per la cessazione della qualifica come rifiuto, l'autorità regionale competente deve considerarsi obbligata a rilasciare l'autorizzazione ordinaria all'impianto di recupero (anche in regime di Aia) ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 dello stesso "Codice ambientale".

Tale approccio, confermato anche dal MinAmbiente con la nota 10045 del 1 luglio 2016, risulta valido a patto che per la specifica tipologia di rifiuto non siano già stati definiti criteri europei o nazionali, ed è applicabile anche alle autorizzazioni regionali che riguardano impianti sperimentali di recupero.

Il D.lgs. 152/2006

I «Non rifiuti» → End-of-waste → I Criteri → Criteri Europei

Criteri già emanati	Studi conclusi (in attesa dell'emanazione dei relativi regolamenti)	Potenziali ulteriori criteri
• Rottami di ferro, acciacio e alluminio (2011): EoW Regulation (333/2011) • Rottami di vetro (2012): Commission Regulation on EoW for glass cullet (1179/2012) • Rottami di rame (2013). Commission Regulation on EoW for copper scrap (715/2013)	• Rifiuti di carta • Rifiuti biodegradabili • Rifiuti di plastica	• Aggregati riciclati • Combustibili da rifiuti

Maggiori informazioni qui
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/waste/

Il D.lgs. 152/2006

I «Non rifiuti» → End-of-waste → I Criteri → Criteri Nazionali

L'unico regolamento emanato al momento in Italia relativo ai criteri per l'End-of-waste è quello che riguarda i CSS (Combustibili Solidi Secondari) per favorirne il loro utilizzo energetico all'interno dei cementifici.

Combustibili solidi secondari: DM 14 febbraio 2013, n.22 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni."*

Il D.lgs. 152/2006

I «Non rifiuti» → Materie prime Secondarie ?!?

NB. La definizione di «Materie prime secondarie» non esiste più nel D.lgs 152/2006.

Prima del D.lgs. 205/2010, le MPS venivano definite alla lettera q) dell'art. 183 "Definizioni" come una sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis "Materie, sostanze e prodotti secondari" ovvero:

- siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
- siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
- siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
- siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
- abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato

Oggi l'articolo 181-bis è stato abrogato dal D.lgs 205/2010 che ha introdotto l'articolo 184ter relativo alla «cessazione della qualifica di rifiuto» (*end-of-waste).*

Il D.lgs. 152/2006

I «Non rifiuti» → Materie prime Secondarie ?!?

Il comma 5 dell'articolo 184-ter, D.lgs. 152/2006 chiarisce che "La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto".

In mancanza dei criteri sull'end-of-waste per molte tipologie di materiali/rifiuti tuttavia, **si continua ad applicare la disciplina previgente** (dm 5 febbraio 1998, dm 12 giugno 2002, n. 161, dm 17 novembre 2005, n. 269; l'art. 9-bis, lettera a) e b) della legge 30 dicembre 2008, n. 210)

In sostanza, nell'attuale sistema, le Mps derivanti dal recupero sono una sorta di rifiuti "depotenziati" che cessano di essere tali solo se e quando vengono "destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione".

In conclusione, al momento si hanno alcuni "End of waste" (rottami, vetro, rame e Css) e si continuano ad avere le Mps, che esistono solo se l'impresa è in grado di fornire la prova del recupero effettivo ed oggettivo (diversamente restano rifiuti) e alle quali si applicano i dispositivi normativi sopra menzionati.

Il D.lgs. 152/2006

Il compostaggio di comunità

Definizione di Compostaggio di comunità introdotta dalla legge 221/2015

Compostaggio di comunità
Art. 183 lettera qq-bis) del D.lgs 152/2006

Compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Il D.lgs. 152/2006

Il compostaggio di comunità

180. Prevenzione della produzione di rifiuti

Comma 1-septies. [...] il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità [...]

Comma1-octies. [...] con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [...] sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici..
(commi 1-septies e 1-octies aggiunti dall'art. 38, comma 1, legge n. 221 del 2015)

Il decreto 29 dicembre 2016, n. 266, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 Febbraio 2017 stabilisce i criteri e le procedure autorizzative semplificate per il "compostaggio di comunità"

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q1: Qual'è la taglia massima dell'impianto?

Limite quantitativo: 130 ton/anno

Le disposizioni previste dal regolamento si applicano alle strutture che gestiscono quantità non superiori alle 130 tonnellate annue; per i quantitativi superiori si applica la normativa prevista dagli articoli 208 e 214 del decreto legislativo 152 del 2006.

Taglie previste

- Fino a 1 ton/anno (ulteriore semplificazione)
- Piccola: T1 fino a 10 ton/anno
- Media: T2 fino a 60 ton/anno
- Grande: T3 fino a 130 ton/anno

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q2: Chi può fare la richiesta per l'avvio del compostaggio di comunità ?

Un organismo collettivo come definito dall'Art. 2 (Definizioni) lettera e) ovvero: «*due o piu' utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o societa', ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attivita' di compostaggio*»

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q3: Quali sono le modalità per la domanda di inizio attività ?

1. Invio di una segnalazione di inizio attivita' a firma del responsabile (ovvero del legale rappresentante dell'organismo collettivo) al comune territorialmente competente, che ne da' comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Le modalità di invio, il format per la segnalazione e la documentazione da allegare è indicata all'interno del Decreto.
3. La segnalazione contiene il regolamento sull'organizzazione dell'attivita' di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo. I contenuti minimi del regolamento sono indicati nell'allegato 2.

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q4: Dove possono essere collacate le attrezzature destinate al compostaggio di comunità ?

All’interno di un area ubicata in un luogo che ricade nella disponibilità giuridica dell’orgnismo collettivo.

«... *L'apparecchiatura e' ubicata in aree nella disponibilita' giuridica dell'organismo collettivo. 3. L'apparecchiatura e' ubicata nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse e il conferimento del rifiuto organico all'attivita' di compostaggio di comunita' deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti*.»

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q5: Chi può portare i propri rifiuti al compostaggio di comunità ?

Solo le utenze "registrate", che si devono, comunque, trovare nelle immediate vicinanze o al massimo entro un chilometro di distanza, possono conferire i loro rifiuti compostabili alla struttura.

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q6: Quali rifiuti possono essere conferiti ?

I rifiuti ed i materiali ammissibili sono elencati nell'allegato 3 del decreto, ad es:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 0105);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q7: Quali caratteristiche deve avere il compost prodotto?

Il Compost prodotto deve possedere precisi requisiti (indicati nell'allegato 6), quali ad esempio:

- umidità compresa tra il 30 e il 50%;
- temperatura massima non superiore ai 2 gradi rispetto a quella ambientale;
- pH compreso tra 6 e 8,5;
- assenza di frazioni pericolose

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q8: Come deve essere gestito il compost prodotto?

Il compost prodotto e' impiegato, secondo il piano di utilizzo, in terreni a disposizione delle utenze conferenti anche se non localizzati in prossimita' dell'ubicazione dell'apparecchiatura, nonche' per la concimazione di piante e fiori delle medesime utenze.

Il compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'allegato 6 e non e' impiegato secondo quanto stabilito nel piano di utilizzo e' da considerarsi rifiuto urbano...

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q9: Obblighi di comunicazione ?

Ogni anno, entro il 31 gennaio, il responsabile della struttura comunica al Comune i dati relativi all'anno precedente, indicando le quantità in peso relative a:

- rifiuti conferiti
- compost prodotto
- scarti
- compost che non ha le caratteristiche previste dal regolamento

Finalità della raccolta dati

- Riduzione della tassa rifiuti per le utenze conferenti (se previsto dal reg. comunale)
- Computo del compostaggio di comunita' nella percentuale di RD

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q10: Chi gestisce l'attività ?

Sono previste dal decreto le figure del

- responsabile (legale rappresentante dell'organismo collettivo)
- conduttore (soggetto incaricato della conduzione dell'apparecchiatura)

Requisiti del conduttore: Il conduttore deve essere in possesso dell'idonea formazione per la conduzione dei macchinari utilizzati per il compostaggio.

Grazie per l’attenzione

ing. Franco Bonesso

Responsabile di progetto dott.ssa Carmelina Cicchiello